

**“Regolazione dello scambio dati tra Terna s.p.a., imprese distributrici e *significant grid users* ai fini dell’esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale”**

ARERA con **Deliberazione n. 540/2021/R/EEL del 30 novembre 2021** ha definito:

1. le **responsabilità** per lo sviluppo e la manutenzione delle soluzioni tecnologiche necessarie per lo scambio dati tra Terna, le Imprese Distributrici e gli SGU (Significant Grid User) ai fini dell’esercizio in sicurezza del SEN (Sistema Elettrico Nazionale);
2. le **tempistiche di implementazione dello scambio dati** e dei necessari adeguamenti da parte dei SGU;
3. la relativa **modalità di copertura dei costi**, nel caso di impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o maggiore a 1 MW connessi o da connettere alle reti di media tensione.

I **Produttori** che gestiscono gli **impianti di produzione esistenti** ovvero quegli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti di media tensione, di potenza uguale o maggiore a 1 MW ed **entrati in esercizio entro il 30 novembre 2022**, dovranno adeguare gli stessi, installando i CCI (Controllore Centrale di Impianto) e comunicare **entro il 31 gennaio 2024** l’avvenuto adeguamento all’Impresa Distributtrice - E-Werk Antholz GmbH.

L’Impresa Distributtrice E-Werk Antholz GmbH **entro il 30 settembre 2022**, invierà ai Produttori il **regolamento di esercizio aggiornato** ai sensi della nuova disciplina.

I **Produttori** che gestiscono gli impianti di produzione come determinati dal provvedimento, sono responsabili **dell’installazione e manutenzione dell’apparato di campo** denominato CCI (Controllore Centrale d’Impianto) e **del relativo sistema di comunicazione a livello di impianto di produzione che consentono la rilevazione dei dati oggetto di scambio** ai sensi del Codice di rete di Terna secondo le modalità disciplinate dagli Allegati O e T alla Norma CEI 0-16.

Sarà onere del **Produttore entro il 31 gennaio 2024** dopo aver terminato le attività di propria competenza, trasmettere all’Impresa Distributtrice E-Werk Antholz GmbH, la **comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione esistenti**, nonché il **nuovo regolamento di esercizio sottoscritto**, allegando una **dichiarazione** redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un tecnico abilitato non dipendente del produttore stesso in cui si attesta che l’impianto di produzione è stato adeguato alle prescrizioni del **Codice di rete di Terna e della Norma CEI 0-16 in materia di osservabilità (Allegati O e T)**.

Il format per la dichiarazione di avvenuto adeguamento è scaricabile [qui](#).

I **produttori** che hanno adeguato gli **impianti di produzione esistenti** e adempiuto a quanto normato, hanno diritto, per ciascun impianto di produzione oggetto di adeguamento, al **contributo forfetario per l'adeguamento**, pari a:

- a) 10.000 euro nel caso di invio **entro il 31 marzo 2023** della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- b) 7.500 euro, nel caso di invio **tra il 1 aprile 2023 e il 30 giugno 2023** della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- c) 5.000 euro, nel caso di invio **tra il 1 luglio 2023 e il 30 settembre 2023** della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- d) 2.500 euro, nel caso di invio **tra il 1 ottobre 2023 e il 31 gennaio 2024** della comunicazione di avvenuto adeguamento.

**Entro due mesi** dal ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti e del nuovo regolamento di esercizio sottoscritto, l'Impresa Distributrice E-Werk Antholz GmbH effettuerà delle **verifiche da remoto**, accompagnate da **sopralluoghi a campione** presso gli impianti oggetto di adeguamento, per accertare l'avvenuta corretta installazione dei dispositivi e la piena operatività dello scambio dati, eseguendo anche prove di comunicazione.

Nel caso in cui le **verifiche** abbiano **esito positivo**, l'Impresa Distributrice E-Werk Antholz GmbH erogherà il contributo forfetario **entro tre mesi** dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento.

Nel caso in cui le **verifiche** abbiano **esito negativo** per cause non imputabili all'Impresa Distributrice E-Werk Antholz GmbH, la stessa ne darà evidenza al Produttore, dando indicazioni sugli interventi correttivi necessari e prevedendo una scadenza di almeno **due mesi** per la loro effettuazione. Effettuati tali interventi, il Produttore dovrà informare l'Impresa Distributrice E-Werk Antholz GmbH che programmerà una nuova verifica entro il mese successivo dalla comunicazione.

Qualora l'esito delle **verifiche** continui ad essere **negativo** per cause non imputabili all'Impresa Distributrice anche **dopo il 31 gennaio 2024**, l'Impresa Distributrice E-Werk Antholz GmbH inserirà il Produttore nell'elenco degli **impianti inadempienti** previsto dalla normativa, e verrà meno il diritto al contributo forfetario.

I titolari di **impianti di produzione nuovi** ovvero quegli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti di media tensione, di potenza uguale o maggiore a 1 MW ed **entrati in esercizio dal 1 dicembre 2022**, dovranno installare i dispositivi CCI a proprie spese entro la data di entrata in esercizio, dandone comunicazione all'Impresa Distributrice E-Werk Antholz GmbH entro la data di attivazione della connessione ai sensi del TICA; la mancata installazione dei dispositivi è condizione sufficiente per sospendere l'attivazione della connessione.

Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni sopracitate, con oggetto "Osservabilità – Delibera 540/2021/R/EEL", per le richieste di connessione in corso, dovranno essere caricate sul portale utilizzando il [format Comunicazioni](#), mentre per gli impianti già connessi, inviate tramite PEC all'indirizzo: [ewantholz@pec.infosyn.it](mailto:ewantholz@pec.infosyn.it)

Per maggiori approfondimenti è possibile consultare la delibera ARERA al seguente link: <https://www.arera.it/it/docs/21/540-21.htm>